



STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 25/03/2021

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NEL DECRETO SOSTEGNI (Art. 1, commi da 1 a 9, D.L. 41 del 22 marzo 2021)

PREMESSA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto-legge "Sostegni", ovvero il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - entrato in vigore il giorno 23 marzo 2021 - che introduce un **ulteriore contributo a fondo perduto** volto a ristorare tutte le attività che hanno avuto una **flessione di almeno il 30 per cento** del "fatturato" medio mensile nel 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019.

LA PLATEA DEI BENEFICIARI

L'art. 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei **titolari di partita Iva**, purché **residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**, che:

- **svolgono attività d'impresa**, con **ricavi non superiori ad euro 10 milioni** nel secondo periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento;
- **arte o professione**, con **compensi non superiori ad euro 10 milioni** nel secondo periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento;
- **producono reddito agrario**, di cui all'articolo 32 del DPR n. 917 del 1986.

I SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto NON spetta:

- ai soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al **23 marzo 2021**;
- ai **soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge**, ossia dal **23 marzo 2021**;
- agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del TUIR;
- agli **intermediari finanziari** e alle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

I REQUISITI

L'ulteriore condizione posta dalla norma al fine di poter beneficiare del contributo a fondo perduto è che:

L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell'operazione, **sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi**, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell'operazione, **dell'anno 2019**.

LE MODALITA' DI CALCOLO

Evidenziando che indipendentemente dal rispetto della condizione di cui sopra, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, sul fronte **dell'ammontare del contributo a fondo perduto, viene disposta una "scaletta" di percentuali**, che si riportano nella tabella che segue, da applicare sulla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle percentuali da applicare alla suddetta differenza di fatturati:

Misura del Contributo a fondo perduto 2021	
Ricavi e compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)	Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato e corrispettivi medi mensili 2020 e 2019
Ricavi e compensi non superiori a € 100.000	60%
Ricavi e compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
Ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
Ricavi e compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
Ricavi e compensi superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Vengono stabiliti dei **limiti minimo e massimo di contributo** a fondo perduto riconoscibili al singolo soggetto, valevoli anche per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020, come di seguito indicato:

- il contributo è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche** e
- il contributo è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**;
- il contributo a fondo perduto **non può essere superiore ad euro 150.000**.

Si precisa che il contributo in oggetto:

- **non** concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui **redditi**;
- **non** rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli **61** (Interessi passivi) e **109**, comma 5, del TUIR (componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
- **non** concorre alla base imponibile **IRAP**.

CASI PARTICOLARI

1. SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO LA P.IVA FINO AL 31/12/2019

Per i soggetti che hanno **attivato la partita Iva successivamente la data del 1° gennaio 2019**, per determinare la media mensile si deve avere riguardo, invece, ai mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

A titolo di esempio, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

2. SOGGETTI CON APERTURA P.IVA DAL 01/01/2020 AL 22/03/2021

Tali contribuenti **percepiranno il contributo minimo previsto dalla norma**, ovvero € 1.000 (per le persone fisiche) o € 2.000 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

3. CONTRIBUENTI FORFETTARI

Per i contribuenti c.d. "forfettari, che non presentano dichiarazione Iva, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto "Sostegni" ha introdotto **una nuova modalità di erogazione del contributo spettante**.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- **mediante accredito su conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- **mediante riconoscimento di un credito d'imposta** di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della **modalità di erogazione è irrevocabile**, deve riguardare **l'intero importo** del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte di:

- imposte,
- contributi dovuti all'Inps e
- altre somme dovute allo Stato,
- enti locali e agli enti previdenziali,

il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**, esclusivamente in via telematica.



STUDIO SBREVIGLIERI

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Qualora dai controlli da parte dell'Agenzia emerga che il contributo **sia in tutto o in parte non spettante**, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di **recupero del contributo**, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima **del 100% e massima del 200%**.

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco

Sbreviglieri, Dott. Claudio